



REGOLAMENTO

**SEGNALAZIONE IMMEDIATA INCIDENTE AEREO, INCONVENIENTE
AEREO GRAVE O DISSERVIZIO AEROPORTUALE GRAVE**

Edizione n° 1 del 22/12/2021



Regolamento

SEGNALAZIONE IMMEDIATA INCIDENTE AEREO,
INCONVENIENTE AEREO GRAVE O DISSERVIZIO
AEROPORTUALE GRAVE

Ed. 1

pag. 3 di 7

INDICE

Art. 1	Premessa	4
Art. 2	Definizione	4
Art. 3	Acronimi ed elementi descrittivi	4
	a) Acronimi	4
	b) Elementi descrittivi	5
Art. 4	Scopo	5
Art. 5	Applicabilità	5
Art. 6	Obbligo di Segnalazione	6
Art. 7	Tutela del passeggero	7
Art. 8	Entrata in vigore	7

Art. 1

Premessa

1. L'art. 687 del Codice della Navigazione (CdN) stabilisce che l'ENAC agisce come unica Autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici.
2. In caso di incidente aereo o di inconveniente grave è necessario che ENAC per lo svolgimento delle proprie funzioni acquisisca tutti gli elementi necessari in modo da garantire un pieno e rapido coordinamento tra l'Ente e gli organismi esterni coinvolti negli eventi di particolare gravità ed emergenza afferenti al settore del trasporto aereo.
3. Il presente Regolamento, nel dare concreta attuazione alle previsioni di cui agli articoli 828 e 829 del Codice della Navigazione, riporta l'obbligo di comunicazione immediata all'ENAC e all'ANSV del verificarsi di un incidente o di un inconveniente grave.
4. L'obbligo di segnalazione all'ENAC di un incidente o di un inconveniente grave previsto anche dall'articolo 4 del regolamento UE n.376/2014 e attuato tramite il sistema eMOR non soddisfa l'obbligo di comunicazione immediata all'ANSV di cui all'art.9 del regolamento UE n. 996/2010 in quanto diversi sono gli scopi delle due comunicazioni.
5. Per gestire correttamente l'emergenza, nonché per poter dare all'esterno le giuste/opportune informazioni istituzionali ed operative, è necessario che tutti i soggetti coinvolti in un singolo evento, che detengono o sono in grado di ottenere le informazioni dovute, facciano pervenire immediatamente le notizie in loro possesso all'ENAC anche per provvedere all'assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni riportate nel Regolamento (UE) n. 996/2010 e nel Regolamento (UE) n. 376/2014.

Art. 3

Acronimi ed elementi descrittivi

a) Acronimi

- ANSP: *Air Navigation Service Provider*
- ANSV: Agenzia Nazionale Sicurezza Volo
- ENAC: Ente Nazionale Aviazione Civile
- CdN: Codice della Navigazione
- UE: Unione Europea

b) Elementi descrittivi

Sala Crisi ENAC: struttura ENAC ha il compito di curare gli aspetti gestionali ed organizzativi in presenza di eventi di particolare rilevanza e/o gravità afferenti al settore del trasporto aereo.

La Sala Crisi, anche alla luce degli aspetti di riservatezza e di sicurezza che la caratterizzano, costituisce il punto di riferimento in situazioni di emergenza riguardanti sia il campo della security aeronautica civile, sia il campo della *safety* aeronautica civile.

La Sala Crisi ha compiti di supporto ai vari soggetti che svolgono la funzione di emergenza cosiddetta attiva. Essa garantisce la correttezza e la tempestività dei flussi informativi tra l'ENAC ed i vari Organismi ed Autorità e le Amministrazioni pubbliche nazionali quali il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la Protezione Civile, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Interno.

Art. 4

Scopo

1. Fermo restando quanto detto al punto 4) della Premessa, il presente Regolamento stabilisce l'obbligo della segnalazione immediata all'ENAC degli incidenti aerei, degli inconvenienti occorsi ad aeromobili e di disservizi aeroportuali gravi allo scopo di garantire un pieno e rapido coordinamento sia istituzionale che operativo da parte dei vertici dell'Ente con gli organismi esterni coinvolti negli eventi di particolare gravità ed emergenza afferenti al settore del trasporto aereo.
2. La disponibilità immediata della segnalazione faciliterà anche l'attuazione delle procedure previste dalla normativa ENAC in materia di assistenza alle vittime degli incidenti aerei e ai loro familiari.

Art. 5

Applicabilità

1. Il presente Regolamento **si applica** in caso di incidenti ed inconvenienti gravi che coinvolgono aeromobili civili di cui al Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Il presente Regolamento **non si applica** agli incidenti ed inconvenienti gravi che coinvolgono aeromobili senza equipaggio per i quali non sono richiesti un certificato o una dichiarazione a norma dell'articolo 56, paragrafi 1 e 5, del Regolamento (UE) 2018/1139, a meno che l'evento abbia causato lesioni gravi o mortali a una persona o abbia coinvolto anche aeromobili diversi da quelli senza equipaggio.
3. Il presente Regolamento **non si applica** agli incidenti ed inconvenienti gravi che coinvolgono esclusivamente apparecchi per il "Volo da Diporto o Sportivo" (VDS) di cui al DPR 133/2010, fatta eccezione del caso in cui l'evento avvenga nell'ambito di un aeroporto.

4. Le prescrizioni di cui al presente Regolamento **si applicano** alle seguenti organizzazioni:

- a) Gestori di aeroporti/eliporti;
- b) Concessionari di aeroporti di aviazione generale;
- c) Fornitori di servizi della navigazione aerea;
- d) Vettori aerei;
- e) Handlers aeroportuali.

5. La segnalazione immediata non esime dall'obbligo di applicazione delle apposite Circolari ENAC ove sono riportate le modalità operative per la segnalazione obbligatoria degli eventi, nonché le procedure attuative delle previsioni contenute nella regolamentazione di riferimento ed in particolare per la segnalazione obbligatoria all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo da parte di tutti i soggetti di cui al Reg. UE 376/2014.

L'obbligo di segnalazione all'ENAC di un incidente o di un inconveniente grave previsto anche dall'articolo 4 del regolamento UE n.376/2014 e attuato tramite il sistema eMOR non soddisfa l'obbligo di comunicazione immediata all'ANSV di cui all'art.9 del regolamento UE n. 996/2010 in quanto diversi sono gli scopi delle due comunicazioni. I soggetti sui quali grava l'obbligo di comunicazione immediata all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo sono tutti quelli elencati all'articolo 4 paragrafo 6 di cui al Reg. UE 376/2014.

Art. 6

Obbligo di Segnalazione

1. Nel caso in cui l'evento da segnalare sia un incidente aereo o un inconveniente grave occorso ad un aeromobile, le organizzazioni di all'art. 5 hanno l'obbligo di segnalare l'evento con immediatezza alla Sala Crisi ENAC con le modalità indicate al successivo punto 3.
2. Nel caso in cui l'evento da segnalare sia un disservizio aeroportuale grave da imputare a Gestori di aeroporti/eliporti, Vettori aerei o Handler aeroportuali, le stesse organizzazioni, hanno l'obbligo di segnalare l'evento con immediatezza con le modalità di indicate al successivo punto 3.
3. Le comunicazioni vanno trasmesse per telefono al seguente numero operativo H24:

0645614317

4. Al fine di facilitare la ricezione e gestione delle informazioni da parte della Sala Crisi ENAC è possibile utilizzare il seguente indirizzo email:

salacrisi@enac.gov.it

5. **Resta comunque obbligatoria la comunicazione telefonica** in quanto l'utilizzo dell'email è da considerarsi complementare e non sostitutivo della predetta modalità.
6. Le comunicazioni devono contenere, dove applicabili, le seguenti informazioni:
 - identificazione e qualifica del soggetto che effettui la comunicazione (con l'indicazione della relativa organizzazione di appartenenza, con un recapito telefonico;



Regolamento

SEGNALAZIONE IMMEDIATA INCIDENTE AEREO,
INCONVENIENTE AEREO GRAVE O DISSERVIZIO
AEROPORTUALE GRAVE

Ed. 1

pag. 7 di 7

- tipo e marche di identificazione dell'aeromobile coinvolto nell'evento (ad es. Cessna 172 marche I-ABCD);
- luogo dell'evento, nel modo più circostanziato possibile (ad es. località XXX, comune di YYY, provincia ZZZ; oppure monte XXX, altitudine m. 1234, comune YYY, provincia ZZZ; oppure aeroporto di XXX);
- data e ora UTC presunta dell'evento;
- persone a bordo, con l'indicazione di eventuali persone ferite/decedute;
- danni riportati dall'aeromobile;
- se possibile, preliminare descrizione sintetica dell'evento;
- l'indicazione della presenza a bordo di eventuali merci pericolose.

Art. 7

Tutela del passeggero

1. Le organizzazioni di cui all'art. 5 forniscono con immediatezza informazione alla Sala Crisi ENAC anche nei casi di voli cancellati e/o ritardati oltre le 8 ore dall'orario previsto di decollo al fine di consentire all'ENAC di poter assumere tutte le necessarie iniziative a tutela dei diritti dei passeggeri.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere da 10 giorni dalla pubblicazione sul sito www.enac.gov.it e i suoi contenuti potranno essere integrati a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione stessa.